

RISCOSSIONE

Interessi fiscali: non sono tutti uguali

di **Massimiliano Tasini**

Nel nostro **codice civile** gli **interessi** sono di due tipi: quelli **corrispettivi** di cui agli [articoli 1282 ss. cod. civ.](#), posti a carico del debitore come corrispettivo per il **godimento di una somma di danaro**, e quelli **moratori** di cui agli [articoli 1224 ss. cod. civ.](#), dovuti in caso di **inadempimento** di una **obbligazione pecuniaria** da parte del debitore e volti a risarcire il **danno** così causato.

La **materia tributaria** non poteva giovare di tale semplicità.

Lo sa bene il **legislatore del 2015**, che con il **D.Lgs. 159/2015** ha cercato di scardinare un meccanismo a dir poco farraginoso, stabilendo [all'articolo 13](#) che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto emanare un decreto per stabilire *“la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di cui al comma 1”,* ovvero di un *“tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo”* da determinarsi *“possibilmente (sic...) in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento”*.

I tempi di un tale semplice provvedimento non sono evidentemente “maturi”, di talché è tuttora necessario entrare nella **giungla** della **vigente normativa**.

Per darci un'idea della difficoltà, basterà ragionare sulle sole **imposte dirette**, che distinguono tra:

- **interessi per ritardato pagamento da attività di liquidazione e controllo formale**, attualmente regolati dal [D.M. 21.05.2009](#) e fissati nella misura del **3,5%** con decorrenza 2007;
- **interessi per rateazione** delle somme dovute in pagamento in conseguenza di **attività di liquidazione e controllo formale**, attualmente regolati come al punto precedente;
- **interessi per rateazione delle somme in pagamento**, disciplinati invece dall'[articolo 20 D.Lgs. 241/1997](#), poi regolamentati dal citato [D.M. 21.05.2009](#) e fissati nella (diversa) misura del **4%**, sempre con decorrenza 2007;
- **interessi per ritardata iscrizione a ruolo** delle imposte dirette, previsti ancora dall'[articolo 20 D.P.R. 602/1973](#), la cui disciplina è stata poi modificata ancora dal [D.M. 21.05.2009](#), che prevede una misura ancora del **4%** ma stavolta con decorrenza 1° ottobre 2009;
- **interessi per dilazione di pagamento**, disciplinati stavolta dall'[articolo 21 D.P.R. 602/1973](#) citato, previsione ancora una volta trasfusa nel [D.M. 21.05.2009](#) e dovuti

nella (ancora una volta) diversa misura del **4,5%** con decorrenza 2009;

- **interessi di mora**, fissati dall'[articolo 30 D.P.R. 602/1973](#), la cui misura è fissata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Attualmente, se non ci siamo persi qualcosa, essi sono pari al **3,1%**, come fissati dal [Provvedimento 10.05.2018](#) con **effetto dal 15 maggio 2018**.

Andrebbero poi richiamate le **misure degli interessi a favore del contribuente** per i **rimborsi** allo stesso dovuti.

Tra le molteplici incoerenze derivanti da questo **guazzabuglio**, piace citarne due.

Il primo riguarda la **rottamazione delle liti**, contemplata dall'[articolo 11 D.L. 50/2017](#). La [circolare AdE 22/E/2017](#), al riguardo, precisa che "la somma dovuta per la definizione, cosiddetto "importo lordo dovuto", è costituita:

- "da tutti gli importi spettanti all'Agenzia delle entrate, richiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con **esclusione** solo delle **sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie collegate al tributo**. In particolare, per quanto concerne gli **interessi**, occorre tener conto di quelli di cui all'atto impugnato calcolati **fino alla data di notifica dell'atto stesso**". Riguardo a quest'ultimo aspetto, la nota della stessa Circolare precisa, quasi fosse un dettaglio, che "Tenuto conto che, di regola, gli interessi inclusi nell'atto impositivo sono calcolati fino alla **data di emissione dello stesso** (non coincidente con quella di notifica), occorre provvedere al **ricalcolo di detti interessi fino alla data di effettiva notifica dell'atto impugnato**".

E fin qui si poteva immaginare.

Ma la nota prosegue, precisando che "in relazione agli atti di accertamento, si precisa che non si deve fare riferimento alla misura degli interessi indicata ai fini della definizione dell'accertamento ai sensi dell'**articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218**".

In effetti, l'[articolo 6, comma 2, D.M. 21.05.2009](#) stabilisce che sono fissati nella misura del **3,5%** gli interessi relativi alle somme dovute a seguito (tra l'altro) di **rinuncia all'impugnazione dell'accertamento** di cui all'[articolo 15 D.Lgs. 218/1997](#) ed **accertamento con adesione** di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#).

Come dire: se litighi con il fisco **l'interesse è più alto** ...

L'altra "chicca" riguarda gli **interessi di mora** di cui all'[articolo 30 D.P.R. 602/1973](#). La norma stabilisce che "*decorso inutilmente il termine previsto dall'**articolo 25 comma 2** – ovvero il termine per il pagamento -, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli **interessi di mora***".

La mora, pertanto, **retroagisce** anche nel periodo in cui il **contribuente non era inadempiente**.

Un'ultima riflessione: gli **interessi di mora** sono più **bassi** di quelli **di ritardato pagamento** e **di ritardata iscrizione**.



**MASTER[®]
BREVE 20[^]**

Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**